



CITTA' DI LENTINI

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DETENZIONE E LA CONDUZIONE DEI CANI

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento detta norme finalizzate a tutelare la serenità della convivenza tra l'uomo e la popolazione canina domestica e a prevenire gli inconvenienti che il non corretto comportamento degli accompagnatori potrebbe provocare nelle aree pubbliche, d'uso pubblico e/o aperte al pubblico, in merito all'igiene, alla pulizia, al decoro, alla sicurezza e all'incolumità di chi le frequenta.
2. Il medesimo regolamento è finalizzato a tutelare il benessere della popolazione canina domestica presente nel territorio di Lentini.

Art. 2

Principi generali

1. Chiunque detiene un cane o accetta d'occuparsene è responsabile della sua salute, della sua riproduzione e del benessere dell'eventuale cucciolata.
2. Chiunque detiene un cane o accetta d'occuparsene è responsabile dei danni cagionati dall'animale sia che rimane sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito.

Art. 3

Ambito di applicazione e definizioni

1. Le norme del presente regolamento si applicano sulle aree pubbliche, d'uso pubblico e/o in ogni modo aperte al pubblico.
2. Alcune norme del presente regolamento si applicano anche sulle aree private, in particolare a quelle confinanti con le aree di cui al 1° comma, come meglio specificato nell'articolo 8.
3. A titolo meramente esemplificativo sono considerate aree pubbliche e/o d'uso pubblico le strade e le piazze, le banchine stradali, i marciapiedi, le aree destinate a parcheggio, i portici, le aree verdi destinate a giardino e/o parco pubblico, la viabilità rurale di pubblico passaggio, le aree di pertinenza degli edifici pubblici ed ogni altra area su cui hanno libero ed indiscriminato accesso i cittadini.
4. L'accompagnatore è la persona fisica che ha in custodia anche temporaneamente ed a qualsiasi titolo uno o più cani su un'area di cui al comma 1, seppur non regolarmente registrati ai sensi della normativa vigente.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL

C.C. N. 89 DEL 19 DIC. 2007

Art. 4

Raccolta delle deiezioni solide

1. Sulle aree identificate al 3° comma dell'articolo 3, gli accompagnatori provvedono all'asportazione e allo smaltimento delle deiezioni solide lasciate dai cani.

2. Sono esclusi dalla presente normativa i soggetti non vedenti accompagnati da cani.

Art. 5

Museruole e guinzagli

1. Sulle aree identificate al 1° comma dell'articolo 3 gli accompagnatori sono sempre tenuti:

a) ad avere i cani, anche se di piccola taglia, al guinzaglio o muniti d'ideonea museruola;

b) ad avere i cani, anche se di piccola taglia, al guinzaglio e muniti d'ideonea museruola qualora in tali aree vi sia grande affollamento, come ad esempio in occasione di mercati, fiere, feste, ovvero durante manifestazioni pubbliche, nonché all'interno di locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto.

c) ad essere in grado di trattenere il cane tenuto al guinzaglio.

2. Il guinzaglio, quando utilizzato in modo disgiunto dalla museruola, non potrà avere una lunghezza superiore a metri 3, ovvero essere tenuto ad una lunghezza superiore a metri 3 per quelli retrattili, qualora siano presenti in loco persone o altri animali.

3. Sono esenti dall'uso del guinzaglio e/o della museruola i cani pastori quando sono utilizzati per la guardia di greggi e mandrie.

4. Sono esclusi dalla presente normativa le forze armate e le forze di polizia che utilizzano i cani in dotazione per compiti istituzionali.

Art. 6

Aree riservate

1. Possono essere istituite su aree verdi pubbliche di proprietà comunale o su aree private convenzionate, le cosiddette "aree di sgambamento dei cani" nelle quali non vige l'obbligo del guinzaglio, pur dovendo l'animale essere sempre sotto il controllo visivo dell'accompagnatore e munito d'ideonea museruola se in detta area sono presenti altri cani.

2. Dette aree devono essere segnalate e se necessario opportunamente recintate.

3. Nelle "aree di sgambamento dei cani" gli accompagnatori sono tenuti al rispetto degli obblighi imposti dall'art. 4, ad eccezione di quelle specifiche zone, all'uopo segnalate, destinate al defecamento dei cani e soggette a pulizia periodica da parte del comune o di terzi convenzionati.

Art. 7

Tutela del patrimonio pubblico

1. E' fatto obbligo agli accompagnatori dei cani di adoperarsi affinché questi non compromettano in qualunque modo l'integrità, il valore e il decoro di qualsiasi area, struttura, infrastruttura o manufatto, mobile o immobile, di proprietà pubblica.

Art. 8

Detenzione dei cani all'interno di cortili e/o giardini privati

1. E' fatto divieto di detenere cani in spazi angusti, privi dell'acqua e del cibo necessari, nonché senza provvedere alla periodica pulizia dagli escrementi e dall'urina.

2. E' fatto divieto di detenere cani in luoghi sprovvisti di idoneo riparo coperto e rialzato dal suolo, (cuccia o simile) ove gli animali possano proteggersi dalle intemperie, dal freddo e/o dal sole.

3. I cani, se non alla catena, devono essere tenuti all'interno di un'area delimitata con rete metallica e/o cancellata avente un'altezza dal fondo di calpestio pari almeno alla lunghezza del cane da inizio muso a fine coda.

4. La rete o la cancellata deve avere le caratteristiche citate per tutta la sua lunghezza, non deve essere facilmente scavalcabile e deve avere una consistenza e una trama tale da non permettere la fuoriuscita del muso dell'animale.

5. L'eventuale catena oltre ad avere una robustezza ed una misura adeguata all'animale (8 volte la lunghezza dell'animale), deve essere ancorata solidamente, in proporzione alla mole dell'animale.

6. Gli animali che sono tenuti alla catena devono sempre poter raggiungere il riparo, la ciotola dell'acqua e del cibo.

7. In ogni caso i cani alla catena non possono raggiungere, in autonomia, un'area pubblica o d'uso pubblico ovvero la proprietà privata di un terzo.

8. All'interno delle proprietà private, indipendentemente dalle dimensioni delle stesse, se queste non sono adeguatamente delimitate, i cani non possono essere tenuti senza guinzaglio, ovvero senza catena, ad eccezione degli animali utilizzati nell'esercizio venatorio, nella custodia di greggi e/o mandrie; in ogni caso il cacciatore o il pastore deve potere, in qualunque momento, controllarne i movimenti.

9. I proprietari/detentori devono adottare misure atte ad evitare che i propri cani disturbino in modo insistente e inequivocabile il vicinato, con il loro abbaiare, guaire, ululare o latrare.

Art. 9

Particolari situazioni

1. I cani provvisti di museruola e guinzaglio corto possono entrare solo in alcuni locali pubblici come: bar, caffetterie, gelaterie ed in tutti i locali di vendita per solo asporto, giacchè i tempi per la consumazione e/o l'acquisto sono di brevissima durata.
2. E' vietato trasportare o fare stazionare i cani segregati nei bauli chiusi delle auto o esposti alla calura in estiva all'interno dell'abitacolo.
3. E' vietato condurre animali al guinzaglio con l'accompagnatore che guida un veicolo a motore.

Art. 10

Tutele dell'aggressività esaltata dei cani

1. Per predeterminate razze canine o incroci con queste individuate in apposito elenco, si applica per la durata della sua validità l'Ordinanza del Ministero della Salute del 27 agosto 2004, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n° 213 del 10 settembre 2004, in particolare:

- a) chi non stipula una polizza d'assicurazione di responsabilità civile per danni causati dal proprio cane contro terzi, soggiace a sanzione amministrativa;
- b) a chi è fatto divieto e nonostante acquista, possiede, detenga o, a qualunque titolo, accompagna anche uno solo dei suddetti cani, soggiace a sanzione amministrativa.

2. Nel caso rubricato alla lettera a) del comma 1, il Sindaco dispone la sanzione accessoria dell'allontanamento coatto del cane con trasferimento dello stesso presso il canile comunale o convenzionato, imputando le spese di mantenimento dell'animale in capo al proprietario /possessore/detentore del medesimo fino a quando questi non presenti idonea polizza di assicurativa della durata di sei mesi.

3. Nel caso rubricato alla lettera b) del comma 1, il Sindaco dispone la sanzione accessoria dell'allontanamento coatto del cane con trasferimento dello stesso presso il canile comunale convenzionato, imputando le spese di mantenimento dell'animale in capo al proprietario /possessore/detentore del medesimo, fino a quando lo stesso non sia ritirato da persona a cui non è vietato l'acquisto, il possesso o la detenzione.

Art. 11

Sanzioni

1. Chiunque viola le disposizioni del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 ad euro 500,00, oltre alle eventuali sanzioni accessorie previsti dalla normativa.

Art. 12

Normativa di rinvio

1. L'autorità competente per l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni al presente regolamento è individuata nell'ufficio di Polizia Locale.

2. I proventi delle sanzioni previste dal presente regolamento sono introitate dal comune.

3. Rimane salvo quanto previsto dalla Legge 14 agosto 1991, n° 281, dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 27 agosto 2004, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 10.9.2004, dal codice civile e da quello penale.

Art. 13

Norme di chiusura

1. La fuga del cane deve essere segnalata, anche a mezzo telefono, fax o e-mail, entro 24 ore dal momento in cui ci si accorge della scomparsa, all'ufficio anagrafe canina del comune o al servizio di Polizia Municipale.

2. Solo compiendo la segnalazione di cui al comma 1 prima che il cane sia catturato, il proprietario e/o detentore/accompagnatore del cane potrà beneficiare dell'istituto del caso fortuito che lo esonera dal pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per aver lasciato vagare l'animale, fatta salva la circostanza che, se la fuga si ripete per più di due volte nell'arco di cinque anni (per il medesimo cane), si applica anche il malgoverno di animali (art. 672 del C.p, ora sanzionato amministrativamente); rimane impregiudicato il diritto di terzi per gli eventuali danni causati dall'animale fuggito.

3. La presenza di cani vaganti o randagi deve essere segnalata dai cittadini al servizio di Polizia Municipale per la cattura degli stessi.

4. Le spese di cattura e custodia del cane fuggito, nonché quelle inerenti ad eventuali cure veterinarie, sono a carico del proprietario.

Art. 14

Norme transitorie

1. Coloro che risultano, alla data d'approvazione del presente regolamento, proprietari e/o detentori di cani tenuti in cortili o giardini o altre aree private all'aperto, devono adeguare le reti di recinzione ovvero le cancellate a quanto prescritto ai commi 3° e 4° dell'articolo 8, entro 12 mesi dall'entrata in vigore dello stesso, fatto salvo altro termine più restrittivo imposto con ordinanza del Sindaco per singoli casi.

2. Coloro che risultano, alla data d'approvazione del presente regolamento, proprietari e/o detentori di cani individuati nell'Ordinanza Ministeriale di cui al comma 1 dell'art. 10 devono adeguare le reti di recinzione, ovvero le cancellate dei cortili o giardini o delle altre aree private all'aperto ove tali animali sono custoditi, a quanto prescritto ai commi 3° e 4° dell'articolo 8, entro 6 mesi dell'entrata in vigore dell'ordinanza precitata, fatto salvo altro termine più restrittivo imposto con ordinanza del Sindaco per singoli casi.

3. Coloro che dopo l'entrata in vigore del presente regolamento acquistano o detengono un cane devono adeguare le reti di recinzione, ovvero le cancellate dei cortili o giardini o delle altre aree

private all'aperto ove tali animali sono custoditi, a quanto prescritto ai commi 3° e 4° dell'articolo 8 prima che il cane sia acquistato o detenuto.

Art. 15

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore trascorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo pretorio.

